



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
(Provincia di Siena)

**REGOLAMENTO
MANUFATTI ADIBITI AD
ATTIVITA' VENATORIA**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 09/11/2017

INDICE

- Art. 1 – Riferimenti normativi.....	3
- Art. 2 - Oggetto del Regolamento	3
- Art. 3 – Soggetti interessati	3
- Art. 4 – Definizioni delle strutture ammesse	3
- Art. 5 –Caratteristiche e parametri dimensionali.....	4
- Art. 6 – Interventi ammessi, norme edilizio e igienico-sanitarie.....	4
- Art. 7 – Nulla Osta e Autorizzazioni preventive	4
- Art. 8 – Titolo edilizio, oneri e Atto d’Obbligo.....	5
- Art. 9 – Entrata in vigore del regolamento	5
- Art. 10 – Pubblicità del regolamento e degli atti	5

- Art. 1 – Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza della seguente normativa:
 - **L.R. 3/1994 ss.mm** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
 - **D.P.G.R. 26 Luglio 2011 n. 33/R** "Regolamento attuativo della L.R. 3/1994"
 - **D.P.G.R. 17 Settembre 2012, n. 51/R** "Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 Luglio 2011, n. 33/r (recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")"
 - **L.R. 65/2014 ss.mm.** "Norme per il governo del territorio"
 - **L.R. 37/2017** "Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1194, 84/2016 e 65/2014"
 - **Regolamento Urbanistico Comunale** approvato con DCC n. 37 del 17/07/2017.

- Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il seguente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 34 bis della L.R. 3/1994, dell'art. 78 della L.R. 65/2014 e dell'art. 19 comma 12 delle NTA della variante al Regolamento Urbanistico, la realizzazione di manufatti adibiti all'attività venatoria.

- Art. 3 – Soggetti interessati

1. L'installazione dei manufatti adibiti all'attività venatoria è concessa alle squadre di caccia operanti nel territorio comunale, debitamente riconosciute dall'ATC Ambito Territoriale Caccia della Provincia di Siena.
2. Ogni squadra può richiedere una sola struttura nell'ambito del territorio assegnato dall'ATC di Siena.
3. La richiesta per l'installazione del manufatto è avanzata dal proprietario del fondo o titolare di altro diritto reale.

- Art. 4 – Definizioni delle strutture ammesse

1. La realizzazione dei manufatti adibiti ad attività venatoria è consentita ai sensi dell'art. 19 della NTA del Regolamento Urbanistico nelle zone E territorio rurale.
2. L'annesso riveste carattere di struttura stabile, per durata dell'attività della squadra di caccia riconosciuta dall'ATC provinciale.
3. L'annesso è allo svolgimento dell'attività di supporto e servizio alle squadre di caccia al cinghiale
4. Per gli annessi di cui al presente regolamento, è vietato l'utilizzo ai fini abitativi, commerciali e/o comunque a scopo di lucro, anche a carattere temporaneo.
5. È vietata la realizzazione di altre strutture come tettoie, pergolati e simili adibite ad uso ricovero automezzi.
6. L'installazione degli annessi è consentita, previa demolizione delle eventuali consistenze abusive;
7. Ai sensi dell'art.79 comma 3 della L.R. 65/2014 – "*Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola*" - sono ammissibili gli interventi di cui al comma 1 e 2 lett) b), e) ed h), senza aumenti di volume al fine di rendere idonei gli edifici alle specifiche esigenze venatorie.

8. La realizzazione di tali manufatti fino alla concorrenza di mq. 120 è consentita anche l'ampliamento di annessi agricoli reversibili, regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 19 *nonies* delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale, previa autorizzazione e sottoscrizione di modifica all'Atto d'Obbligo precedentemente registrato.

- Art. 5 – Caratteristiche e parametri dimensionali

1. La realizzazione degli annessi destinati all'attività venatoria non devono comportare alcuna trasformazione permanente del suolo, *ai sensi dell'art. 12 e 13 "Condizioni per la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale" "Condizioni per la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici" del Regolamento di attuazione DPGR 63/R del 25 agosto 2016*, ed in particolare devono:
 - essere realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
 - siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie, fondazione e/o basamenti;
 - non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
 - siano facilmente e immediatamente rimovibili alla scadenza delle prescritte ed autorizzate attività.
2. Gli annessi devono avere una superficie massima di mq. 120 un' altezza massima di mt. 2,40.
3. Gli annessi dovranno essere inseriti, nel contesto paesaggistico senza alterare lo stesso con modifiche alle sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, viabilità campestre, rete drenante superficiale).

- Art. 6 – Interventi ammessi, norme edilizie e igienico-sanitarie

1. In ottemperanza dei disposti *dell'art. 78 comma 2 bis della L.R. 65/2014*, la realizzazione degli annessi per l'esercizio dell'attività venatoria, dovranno rispettare i seguenti requisiti:
 - Gli annessi potranno essere dotati di un servizio igienico attrezzato con W.C. chimico e/o contenitore interrato a tenuta stagna da svuotare periodicamente da ditte specializzate ed autorizzate al ritiro dei rifiuti speciali.
 - Gli annessi potranno essere dotati di impianto elettrico debitamente certificato a fine lavori.
2. È vietata qualsiasi forma di scarico di acque reflue e abbandono di rifiuti solidi o liquidi all'esterno dell'annesso. A tal fine i progetti dovranno essere correlati da una dettagliata relazione che illustri le modalità di smaltimento dei reflui.
3. È vietata:
 - la realizzazione ex nuovo di strade di accesso o aree e di recinzioni di qualsiasi tipo.
 - Scaricare/abbandonare e/o accumulare rifiuti di qualsiasi genere e natura.

- Art. 7 – Nulla Osta e Autorizzazioni preventive

1. Al fine della realizzazione degli annessi, è necessario acquisire le preventive autorizzazioni e/o Nulla osta da parte degli Enti competenti;
2. La realizzazione degli annessi deve conseguire il parere favorevole della Commissione del Paesaggio, anche in assenza di Vincolo Paesaggistico.
3. Ogni intervento presentato, sotto il profilo della coerenza paesaggistica e della qualità architettonica, deve essere conforme ai contenuti del P.I.T. ed in particolare della scheda di paesaggio.

- Art. 8 – Titolo Edilizio, oneri e atto d'obbligo

1. La realizzazione degli annessi per l'esercizio dell'attività venatoria è soggetta a SCIA ai sensi dell'art. 135 della L.R. 65/2014;
2. Per quanto riguarda il calcolo del contributo si applica la tabella C/2 comunale punto 3 ridotto del 50%, approvata con Delibera della Giunta comunale n. 57 del 11/04/2013;
3. L'istanza per la realizzazione degli annessi dovrà essere corredata da un atto unilaterale d'obbligo, da registrarsi e trascrivere a e a spese del richiedente, in cui lo stesso si impegna per se e i successori e aventi causa, a titolo di garanzia a :
 - Rimuovere il manufatto e risistemare i luoghi alla cessazione dell'attività;
 - Non modificare la destinazione d'uso e la consistenza degli annessi;
 - Non frazionare il fondo a cui l'annesso è a servizio, prima della sua completa rimozione;
 - Assoggettarsi alle penali in caso di non rispetto degli impegni assunti;
 - Garantire la gestione dei reflui, come da art. 6 del presente regolamento.

- Art. 9 – Entrata in Vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.

- Art. 10 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.